

Estratto da *Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, a cura di Pisani-Mosconi-Vigoni, IV ed., Giuffrè, Milano, 2004

14. TRASFERIMENTO DELLE PROCEDURE PENALI

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE SUL TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI

Roma, 6 novembre 1990

Ordine di esecuzione: —

Entrata in vigore: —

Osservazioni: per il testo della Convenzione sul trasferimento dei procedimenti penali firmata a Strasburgo il 15 maggio 1972, v. *supra*, p. 738.

PREAMBOLO

Gli Stati Membri,

Visti gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli,

Rilevato l'interesse al rafforzamento della cooperazione giudiziaria nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo senza frontiere interne, nel quale la libera circolazione delle persone deve essere assicurata in base all'Atto unico europeo,

Considerate le disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959;

Convinti che, al fine di facilitarne l'applicazione, dette disposizioni debbano essere completate da norme più precise sul trasferimento dei procedimenti penali che contribuiscano alla corretta amministrazione della giustizia e alla riduzione dei conflitti di competenza;

Consapevoli che il trasferimento dei procedimenti penali deve tenere conto degli interessi delle persone in causa, in particolare delle persone offese;

Vista la Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali, conclusa a Strasburgo il 15 maggio 1972,

hanno convenuto quanto segue:

ART. 1

1. Ai sensi del presente accordo, per « infrazione » s'intendono:

— i fatti che costituiscono reati,

— i fatti che costituiscono infrazioni amministrative o infrazioni a regolamenti passibili di sanzione pecuniaria, a condizione che, se l'infrazione è di com-

petenza di un'autorità amministrativa, l'interessato abbia la possibilità di far ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale.

2. Al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente accordo, ogni Stato membro può precisare in una dichiarazione le infrazioni che esso intende escludere dal campo d'applicazione del presente accordo. Gli altri Stati membri possono applicare la regola della reciprocità.

ART. 2

Ogni Stato membro competente ai sensi della propria legislazione a perseguire un'infrazione, può rivolgere una richiesta di procedimento allo Stato membro di cui l'imputato ha la nazionalità, allo Stato membro in cui l'imputato si trova o allo Stato membro in cui l'imputato risiede abitualmente.

ART. 3

1. Il procedimento può essere instaurato nello Stato richiesto solo se il fatto per il quale il procedimento è richiesto costituirebbe una infrazione se fosse commesso in tale Stato.

2. Se l'infrazione è stata commessa da una persona investita di una funzione pubblica nello Stato richiedente o nei confronti di una persona investita di una funzione pubblica, di un'istituzione o di un bene avente carattere pubblico in tale Stato, detta infrazione sarà considerata nello Stato richiesto come se fosse stata commessa da una persona investita di una funzione pubblica in questo Stato o nei confronti di una persona, di un'istituzione o di un bene corrispondente, in quest'ultimo Stato, a quello che è oggetto dell'infrazione.

ART. 4

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, lo Stato richiesto ha competenza a perseguire secondo la sua legge le infrazioni indicate agli articoli precedenti, per le quali sia stata presentata una richiesta di procedimento.

ART. 5

Gli Stati membri estendono l'assistenza giudiziaria che si prestano in materia penale anche alle misure necessarie all'esecuzione del presente accordo al fine di raccogliere le osservazioni degli interessati, in particolare delle persone offese.

ART. 6

Lo Stato richiesto stabilisce se sia opportuno dare seguito alla richiesta e ne informa senza indugio lo Stato richiedente. Ai fini del procedimento, la legge applicabile è quella dello Stato richiesto.

ART. 7

Se lo Stato richiesto accoglie la richiesta di procedimento contro il presunto autore dell'infrazione, lo Stato richiedente chiude i procedimenti a suo carico per gli stessi fatti.

Tuttavia lo Stato richiedente riacquista la sua competenza se lo Stato richiesto, avendo preso la decisione di definire i procedimenti, lo informi, ai sensi dell'articolo 10, che detta decisione non osta, secondo il proprio diritto, alla riapertura dei procedimenti.

ART. 8

Qualsiasi atto del procedimento o di indagine preliminare, compiuto in uno degli Stati membri conformemente alle disposizioni ivi vigenti, o qualsiasi atto di

interruzione o sospensione della prescrizione ha, nell'altro Stato, l'effetto che avrebbe avuto se fosse stato compiuto validamente in quest'ultimo Stato.

Se soltanto la legge dello Stato richiesto esige la querela o un altro mezzo di attivazione dei procedimenti, tali formalità devono essere compiute nei termini previsti dalla legge dello Stato richiesto che deve informarne lo Stato richiedente. Il termine decorre dal giorno di accoglimento della richiesta di procedimento nello Stato richiesto.

ART. 9

Qualora lo Stato richiedente comunichi la decisione di trasmettere una richiesta di procedimento, lo Stato richiesto può applicare tutte le misure provvisorie, in particolare l'arresto provvisorio, che sarebbero state consentite dalla sua legge se l'infrazione per la quale il procedimento è richiesto fosse stata commessa nel suo territorio. Qualora lo Stato richiedente comunichi la decisione di trasmettere una richiesta di procedimento, e la competenza dello Stato richiesto si fondi esclusivamente sull'articolo 4, quest'ultimo Stato può applicare misure provvisorie in virtù del presente accordo a richiesta dello Stato richiedente. Inoltre lo Stato richiesto può procedere all'arresto provvisorio dell'imputato soltanto se:

A) le leggi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto autorizzano l'arresto provvisorio per l'infrazione commessa, e

B) esistono motivi di temere che l'imputato possa darsi alla fuga o mettere in pericolo la conservazione delle prove.

Ai fini dell'applicazione delle misure provvisorie, lo Stato richiedente trasmette allo Stato richiesto tutta la documentazione utile con qualsiasi mezzo appropriato di cui resti traccia scritta.

Ogni Stato membro può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente accordo, precisare in una dichiarazione i documenti menzionati nel terzo paragrafo del presente articolo che esso richiede ai fini dell'arresto provvisorio nonché il termine entro cui deve essere presentata la richiesta di procedimento, corredata dei documenti di cui all'articolo 12.

ART. 10

Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente della chiusura del procedimento o di qualsiasi decisione presa a conclusione del procedimento, nonché dei loro effetti sulla riapertura dei procedimenti secondo il diritto dello Stato richiesto. Su domanda dello Stato richiedente, esso trasmette una copia della decisione scritta.

ART. 11

Nello Stato richiesto, la sanzione applicabile all'infrazione è quella prevista dalla propria legge, a meno che questa non disponga diversamente. Qualora la competenza dello Stato richiesto si fondi esclusivamente sull'articolo 4, la sanzione ivi pronunciata non può essere più severa della sanzione prevista dalla legge dello Stato richiedente.

ART. 12

La richiesta di procedimento, trasmessa per iscritto, è corredata:

A) dell'originale o di una copia conforme del fascicolo, di una esposizione dei fatti, che ne precisi la qualificazione giuridica e, all'occorrenza, degli altri documenti rilevanti;

B) di una copia delle disposizioni rilevanti o, mancando queste, dell'indicazione della legge applicabile. Lo Stato richiedente informa inoltre, per iscritto, lo

Stato richiesto di qualsiasi atto processuale compiuto o di qualsiasi misura presa nello Stato richiedente dopo la trasmissione della richiesta, e che sia in relazione con il procedimento. Questa informazione è corredata dei documenti rilevanti.

ART. 13

I documenti da produrre sono redatti nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente. Ogni Stato membro può, con una dichiarazione, riservarsi la facoltà di esigere che i documenti rilevanti di cui all'articolo 9 o all'articolo 12 siano tradotti nella sua lingua o in una delle sue lingue ufficiali. Gli altri Stati membri possono applicare la regola della reciprocità.

ART. 14

1. Le richieste di procedimento nonché tutte le comunicazioni utili sono trasmesse dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto e viceversa.

2. In virtù di accordi particolari o, in caso di urgenza, anche in loro assenza, le richieste di procedimento e i relativi documenti possono essere trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

3. Sempre in caso di urgenza e in virtù di accordi particolari, le richieste di procedimento e i relativi documenti possono essere trasmessi tramite l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) o con qualsiasi altro mezzo appropriato di cui resti traccia scritta, compreso il telefax.

4. Nei casi previsti ai paragrafi 2 e 3, una copia delle richieste ivi menzionate viene anche trasmessa al Ministero della giustizia dello Stato richiesto a meno che questo Stato non abbia dichiarato che tale trasmissione non è necessaria.

5. I modi di trasmissione previsti dai paragrafi precedenti non escludono i canali diplomatici.

ART. 15

1. Nell'ambito delle relazioni tra gli Stati membri parti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959 e della Convenzione europea sulla trasmissione dei procedimenti penali, conclusa a Strasburgo il 15 maggio 1972, del Trattato del Benelux di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato a Bruxelles il 27 giugno 1962 e del Trattato tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sulla trasmissione dei procedimenti, stipulato a Bruxelles l'11 maggio 1974, il presente accordo si applica nella misura in cui completa le disposizioni di dette convenzioni o facilita l'applicazione dei principi ivi contenuti.

2. Il presente accordo si sostituisce alle disposizioni delle convenzioni bilaterali precedenti che disciplinano, tra due Stati membri, gli stessi settori. Tuttavia, detti Stati possono convenire mutualmente di mantenere in vigore determinate disposizioni di tali convenzioni bilaterali.

ART. 16

1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri. Sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.

2. L'accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunità europee alla data di apertura alla firma.

3. Fino al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato membro può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che l'accordo è applicabile nei suoi confronti nei rapporti con gli Stati membri che avranno fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data di deposito.

4. Uno Stato membro che non abbia fatto alcuna dichiarazione può applicare l'accordo con altri Stati membri contraenti sulla base di accordi bilaterali.

5. Il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana notificherà a tutti gli Stati membri ogni firma, deposito di strumenti o dichiarazione.

ART. 17

Il presente accordo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.

Il presente accordo entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato che aderirà, 90 giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione.

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana invia copia certificata conforme al Governo di ogni Stato membro.